

Aggiornamento giurisprudenziale

Diritto Civile e Diritto Amministrativo

n. 11 / 2024

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Corte di Cassazione, 16 ottobre 2024, n. 26897 – prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebitto promossa contro la Banca: il correntista che agisce in ripetizione contro la Banca, al fine di spostare l’inizio della prescrizione al momento della chiusura del conto, ha l’onere di dimostrare l’esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare i versamenti effettuati come ripristinatori.

Corte di Cassazione, 28 ottobre 2024, n. 27817 – rilevabilità d’ufficio della nullità parziale delle fideiussioni oggetto del provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia: il Giudice non può dichiarare d’ufficio la nullità parziale delle fideiussioni a cui è applicabile il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia, se la parte interessata a far valere tale declaratoria non allega tempestivamente i fatti su cui si fonda la dedotta nullità.

DIRITTO SOCIETARIO

Corte di Cassazione, 22 ottobre 2024, n. 27283 – è valido e meritevole di tutela un patto parasociale che, attraverso un’opzione *put*, consenta ai soci di vedersi garantita la remunerazione del valore della partecipazione a un prezzo predeterminato, dovendosi escludere la violazione del divieto di patto leonino perché l’esclusione dalle perdite non è totale e costante.

DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORDATARIE

Corte di Cassazione, 2 ottobre 2024, n. 25919 – concordato preventivo: l’utilità specifica ex art. 161, co. 2, lett. e) l.f., da destinare ai creditori, deve essere intesa nel senso di una concreta corrispettività della proposta concordataria, senza che rilevi la sopravvenuta disposizione dell’art. 84, co. 3, CCII.

Corte di Cassazione, 7 ottobre 2024, n. 26159 – consecuzione: nella consecuzione fra procedure minori e fallimento ex art. 69-bis l.f. non è decisivo l’intervallo temporale in sé tra la chiusura di una procedura e la dichiarazione di fallimento, purché si tratti di un intervallo di estensione non irragionevole.



DIRITTO AMMINISTRATIVO

Consiglio di Stato, Sez. III, 4 ottobre 2024, n. 7971 – rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di una norma nazionale in materia di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese nel contesto della prevenzione della corruzione.

Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 ottobre 2024, n. 8412 – l'Amministrazione può modificare le proprie scelte pianificatorie sull'area oggetto dell'approvazione di un piano di lottizzazione e decidere di non stipulare più la convenzione urbanistica.

Consiglio di Stato, Sez. V, 18 ottobre 2024, n. 8352 – gare di appalto: il *dies a quo* per l'impugnazione degli atti di gara coincide con quello in cui l'interessato acquisisce, o è messo in grado di acquisire, piena conoscenza degli atti che lo ledono.

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Corte di Cassazione, 16 ottobre 2024, n. 26897 – prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebitto promossa contro la Banca: il correntista che agisce in ripetizione contro la Banca, al fine di spostare l'inizio della prescrizione al momento della chiusura del conto, ha l'onere di dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare i versamenti effettuati come ripristinatori.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26897, pubblicata in data 16 ottobre 2024, si è espressa in materia di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebitto promossa dal correntista contro la Banca.

La Suprema Corte ha preliminarmente ricordato che «*costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato*»; viceversa, a fronte di «*rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non "scoperto" ma solo "passivo" – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento, atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, onde non si determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo il correntista riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento*».

Pertanto, prosegue la Corte, *«ove nel corso del rapporto di conto corrente, i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista abbiano la semplice finalità di ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente (...), potrà parlarsi “di pagamento” soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale (...) ove, invece, i versamenti siano eseguiti su un conto “scoperto”, si potrà parlare di “pagamento” in senso tecnico, anche se questo è avvenuto in costanza di rapporto, con la conseguente possibilità per il correntista di esercitare l’azione di ripetizione ove sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento che abbia natura “solutoria” nei termini detti».*

Tanto chiarito, la Cassazione ha affermato che *«è onere del correntista che agisce per la ripetizione dell’indebitato ex art. 2033 c.c. “allegare” i fatti costitutivi della domanda che specificamente attengono all’esistenza di un “pagamento” e alla natura “indebita” dello stesso, e detta allegazione si considera assolta con l’indicazione dell’esistenza di versamenti indebiti e con la richiesta di restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato».*

Diversamente, osserva la Suprema Corte, ***«l’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate - ha l’onere di “allegare” solo l’inerzia del titolare del diritto unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (...) poiché il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide sul contenuto dell’eccezione, che rimane lo stesso indipendentemente dalla natura dei singoli versamenti».***

A questa stregua, rileva la Corte, ***«a fronte dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell’indebitato proposta dal correntista, grava su quest’ultimo l’“onere della prova” della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate».***

Ne segue che, secondo la Suprema Corte, la prova della ***«sussistenza di apertura di credito, da cui dipende la valenza ripristinatoria dei versamenti operati per ripianare le esposizioni che non eccedano il limite dell’accordato, non può che gravare sul correntista stesso».***

Sotto quest’ultimo profilo, la Cassazione ha infine sottolineato come *«una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati da parte della banca di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell’ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non dimostra, in sé, la stipulazione, per fatti concludenti di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni*

di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa».

Corte di Cassazione, 28 ottobre 2024, n. 27817 – rilevabilità d’ufficio della nullità parziale delle fideiussioni oggetto del provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia: il Giudice non può dichiarare d’ufficio la nullità parziale delle fideiussioni a cui è applicabile il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia, se la parte interessata a far valere tale declaratoria non allega tempestivamente i fatti su cui si fonda la dedotta nullità.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27817, pubblicata in data 28 ottobre 2024, si è pronunciata in materia di rilevabilità d’ufficio della nullità parziale delle fideiussioni redatte secondo lo schema predisposto dall’ABI e censurato dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55/2005.

In proposito, la Corte ha anzitutto premesso che *«le Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza del 30 dicembre 2021, n. 41994) hanno affermato che i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge citata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata (perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza), salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti».*

Tanto premesso, nel caso di specie, la Suprema Corte ha dovuto stabilire *«se sia o meno corretta la decisione impugnata nella parte in cui, ritenendo che l’eccezione relativa alla presunta nullità della garanzia per violazione della normativa antitrust fosse stata ritualmente sollevata in appello, ha ritenuto ammissibile e tempestiva la produzione documentale allegata a sostegno della eccezione».*

Al riguardo, la Cassazione ha ricordato il principio per cui *«nel giudizio di appello ed in quello di cassazione il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo».*

Tuttavia, la Corte ha evidenziato che tale principio *«deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, ciò al fine di evitare che l’esercizio di un potere officioso possa consentire alle parti di rimettersi in gioco - per così dire - quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto».*

Di conseguenza, secondo la Corte, **«(q)ualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente (...) non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti»**, dato che **«la rilevabilità officiosa della nullità» è «circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati»**.

Alla luce dei predetti principi, la Suprema Corte ha rilevato come nella specie **«(n)on risulta, pertanto, conforme a diritto la decisione oggi impugnata nella parte in cui procede all'esame nel merito della eccezione, facendo leva sul provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia e sul parere dell'Autorità Garante, depositati solo in appello»**.

Peraltro, prosegue la Cassazione, tali provvedimenti **«non rientrano tra le fonti del diritto elencate dall'art. 1 delle preleggi e restano, pertanto, esclusi dall'ambito di operatività del principio iura novit curia di cui all'art. 113 cod. proc. Civ»**.

Inoltre, secondo la Suprema Corte, **non può «condividersi l'assunto difensivo dei ricorrenti che il provvedimento della Banca d'Italia potrebbe rientrare nel "notorio»**; infatti **«restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedano il preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio»**.

A questa stregua la Corte di Cassazione ha concluso affermando che **«(l)a Corte territoriale avrebbe, quindi, dovuto rilevare la tardività della produzione documentale, come tale non utilizzabile ai fini della decisione, e, conseguentemente, rigettare, in difetto di prova dei fatti costitutivi, la domanda di nullità del contratto di fideiussione per contrasto con la normativa antitrust»**.

DIRITTO SOCIETARIO

Corte di Cassazione, 22 ottobre 2024, n. 27283 – è valido e meritevole di tutela un patto parasociale che, attraverso un'opzione put, consenta ai soci di vedersi garantita la remunerazione del valore della partecipazione a un prezzo predeterminato, dovendosi escludere la violazione del divieto di patto leonino perché l'esclusione dalle perdite non è totale e costante.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27283, pubblicata in data 22 ottobre 2024, si è pronunciata in tema di patti parasociali e di violazione del divieto di patto leonino nel caso di opzione put, con la quale venga garantita la remunerazione del valore della partecipazione a un prezzo predeterminato.

Preliminarmente, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui *«il patto parasociale trova, quindi, il proprio elemento qualificante nella distinzione rispetto al contratto di società e allo statuto della medesima, in quanto realizza una convenzione con cui i soci attuano un regolamento complementare a quello sancito nell'atto costitutivo e poi nello statuto della società, al fine di tutelare più proficuamente i propri interessi»*.

La Corte poi prosegue affermando che *«elemento caratterizzante del patto parasociale, per come tipizzato dal legislatore nell'enucleazione del regolamento di interesse che attraverso esso le parti stipulanti intendono realizzare, è che l'assetto obbligatorio in esso convenuto abbia come obiettivo uno dei due elementi caratterizzanti indicati nell'art. 2341-bis cod. civ.: stabilizzazione degli assetti proprietari o del governo della società. Tali finalità possono essere perseguite, quindi, anche tramite accordi che, in ogni modo previsti, abbiano per effetto una regolamentazione dei diritti patrimoniali ricadenti su un socio, di cui l'altro stipulante (socio o terzo che sia) si renda in qualsivoglia modo garante»*.

La Suprema Corte, richiamando una sua precedente sentenza, ha quindi chiarito che *«è valido e meritevole di tutela un patto parasociale che, attraverso un'opzione put, consenta ai soci di vedersi garantita la remunerazione del valore della partecipazione a un prezzo determinato. Una pattuizione, del resto, che (...) non si limita a una mera garanzia "assoluta e costante" di redditività della partecipazione del beneficiario dell'opzione, ma costituisce una garanzia eventuale»*.

Con riferimento alla violazione del divieto del patto leonino, la Corte ha affermato che *«non rientrano nel divieto in parola quelle clausole che stabiliscono una partecipazione agli utili o alle perdite non proporzionale al valore della propria quota»*.

Pertanto, conclude la Cassazione, **«è lecito e meritevole di tutela l'accordo negoziale concluso tra i soci di una società azionaria, con il quale l'uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l'altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l'attribuzione del diritto di vendita (c.d. "put") entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell'acquisto, pur con l'aggiunta di interessi sull'importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società»**.

DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORDSUALI

Corte di Cassazione, 2 ottobre 2024, n. 25919 – concordato preventivo: l'utilità specifica ex art. 161, co. 2, lett. e) l.f., da destinare ai creditori, deve essere intesa nel senso di una concreta

corrispettività della proposta concordataria, senza che rilevi la sopravvenuta disposizione dell'art. 84, co. 3, CCII.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25919, pubblicata in data 2 ottobre 2024, si è pronunciata in tema di domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 l.f.

In primo luogo, la Suprema Corte ha svolto una «*puntualizzazione preliminare*» in base alla quale «*la questio iuris che nella specie rileva concerne in via esclusiva l'esegesi dell'inciso "in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore", ossia relativa alla locuzione inserita nel testo della lett. e) del 2° co. dell'art. 161 l.fall. (...) In siffatta prospettiva è doveroso prescindere del tutto – pur ai fini dell'interpretazione della locuzione di cui alla lett. e) cit. - dalla previsione di cui alla seconda parte del 3° co. dell'art. 84, 3° co., c.c.i.i. (...), giacché trattasi di disposizione sopravvenuta rispetto al tempo in cui la res litigiosa ha avuto origine*».

Sulla base della premessa che precede, la Corte ha affermato che «*occorre dunque che la proposta concordataria rifletta concretamente l'astratta funzione – "la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma" – pur del concordato con continuità, attraverso l'indicazione della specifica utilità, valutabile economicamente, assicurata a ciascun creditore, di guisa che, in ogni caso, all'attribuzione patrimoniale pur nelle forme della remissione – eventualmente - integrale del debito di cui il creditore si fa carico (...), si correli imprescindibilmente l'attribuzione patrimoniale di cui il debitore – l'imprenditore in crisi – a sua volta si fa carico*».

Pertanto, la Suprema Corte ha sostenuto che «*(o)ccorre quindi che la proposta concordataria si connoti in termini di "concreta onerosità"* e ciò «*nel segno dell'elaborazione di questa Corte secondo cui la "causa concreta" della proposta concordataria consiste – oltre che nel superamento dello stato di crisi – nell'assicurare ai creditori la realizzazione delle rispettive ragioni per una sia pur minima consistenza, in tempi ragionevolmente contenuti*».

Conseguentemente, la Corte di Cassazione ha concluso affermando che «*l'omessa prefigurazione, per una data classe di creditori chirografari, di riparti ovvero la prefigurazione della mera "possibilità di proseguire i rapporti contrattuali/commerciali già in essere", si risolve nella mancata indicazione dell'utilità economicamente valutabile di cui alla lett. e) del 2° co. dell'art. 161 l.fall. e perciò nel difetto della "concreta causa onerosa"*»; con la precisazione che «*non vi è margine alcuno per identificare il mero risultato della continuità contrattuale con l'utilità economicamente valutabile, siccome la "causa concreta" del concordato si risolverebbe nell'esecuzione dello stesso*

concordato, rendendo evidentemente evanescente il requisito funzionale - “la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti” - postulato dalla costruzione legislativa».

Corte di Cassazione, 7 ottobre 2024, n. 26159 – consecuzione: nella consecuzione fra procedure minori e fallimento ex art. 69-bis l.f. non è decisivo l'intervallo temporale in sé tra la chiusura di una procedura e la dichiarazione di fallimento, purché si tratti di un intervallo di estensione non irragionevole.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26159, pubblicata in data 7 ottobre 2024, si è pronunciata in tema di consecuzione fra procedure minori e un fallimento finale, ai sensi dell'art. 69-bis l.f.

In primo luogo, la Suprema Corte ha affermato la fondatezza del secondo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente *«denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 2, e 69 l.fall., per avere il tribunale erroneamente escluso la natura prededucibile del credito sul presupposto dell'insussistenza della consecuzione tra procedure di concordato preventivo»*; fondatezza derivante *«dalla inadeguatezza della motivazione con cui il tribunale ha escluso la natura prededucibile del credito per cui è causa»*.

La Corte ha infatti rilevato che *«(i) il tribunale si è infatti limitato ad escludere la prededuzione, per un verso, sull'errato rilievo che non può esserci consecuzione tra due procedure “minori” – in contrasto con la cospicua giurisprudenza di questa Corte (...) – e, per altro verso, sull'altrettanto errata asserzione che la consecuzione resterebbe di per sé esclusa dalla esistenza di una cesura temporale fra le procedure, quando invece, secondo il noto e consolidato orientamento di questa Corte, avrebbe dovuto indagare se, a prescindere dalla lunghezza dell'intervallo temporale, il fallimento derivasse dal medesimo stato di crisi o insolvenza che aveva dato luogo alla domanda di concordato preventivo»*.

Sulla base di quanto precede, la Corte di Cassazione ha richiamato l'«indirizzo nomofilattico, di recente riepilogato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U, 42093/2021, in motivazione, par. 25 e ss.)», sulla base del quale ha statuito il seguente principio di diritto: *«i) «la prededuzione, per sua natura accordata ad un credito nel contesto processuale in cui il relativo titolo trae origine (includendone l'area preparatoria), sopravvive in una procedura concorsuale diversa che segua la precedente se sussiste una consecuzione fra le stesse; (...) ii) «la consecuzione tra procedure concorsuali è “un fenomeno di collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, che trova nell'art. 69 bis l.fall. una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale” (Cass. 15724/2019); iii) non è «decisivo l'intervallo temporale in sé tra la chiusura di una procedura e la dichiarazione di fallimento, “purché si tratti di un intervallo di estensione non*

irragionevole, tale cioè da non costituire esso stesso elemento dimostrativo dell'intervenuta variazione dei presupposti delle due procedure" (Cass.6290/2018, 33402/2021)».

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Consiglio di Stato, Sez. III, 4 ottobre 2024, ordinanza n. 7971 – rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di una norma nazionale in materia di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese nel contesto della prevenzione della corruzione.

Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza in commento, ha formulato alla Corte di giustizia dell'Unione Europea il seguente quesito pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 T.F.U.E.: *«(s)e l'art. 16 e l'art. 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e i principi dell'Unione Europea sulla libertà di stabilimento e sulla libertà di impresa (art.49 TFUE), ostino a un'interpretazione della norma nazionale, nella specie il comma 8 dell'art.32 D.L. 90/2014 come novellato dall'art. 12, comma 1, capo 12-ter, del D.L. n. 121/2021, che consenta l'adozione della misura del sostegno e monitoraggio nei confronti di "un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture" anche nell'ipotesi in cui il contratto oggetto dell'appalto - che abbia dato causa all'adozione della misura - sia stato concluso e interamente eseguito e l'impresa non abbia altri rapporti contrattuali in corso con pubbliche amministrazioni».*

La necessità del rinvio alla Corte di Giustizia nasce dal contrasto tra la decisione del TAR (che aveva disapplicato la norma nazionale ravvisando un contrasto con quella eurounitaria sotto il profilo della ingiustificata ingerenza del Prefetto su contratti interamente conclusi) e il diverso orientamento del Consiglio di Stato rimettente, secondo il quale *«può ragionevolmente ritenersi che l'applicazione della novellata misura prevista dall'art.32, comma 8, D.L. 90/2014, per la sua minima invasività, pur costituendo espressione di un potere conformativo limitativo della libertà di iniziativa economica, non collida con i principi unionali che regolano la materia, essendo la misura di sostegno e monitoraggio rispettosa dei canoni di gradualità e proporzionalità, nonché giustificata dalla finalità di salvaguardare interessi pubblici di rango superiore rispetto ai quali la libertà d'impresa non rappresenta un diritto assoluto, rimanendo un diritto comunque soggetto ad un vincolo di conformità al quadro normativo dell'Unione e dello Stato di appartenenza».*

Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 ottobre 2024, n. 8412 – l'Amministrazione può modificare le proprie scelte pianificatorie sull'area oggetto dell'approvazione di un piano di lottizzazione e decidere di non stipulare più la convenzione urbanistica.

Il Giudice di appello ha chiarito che *«legittimamente l'Amministrazione, pur dopo avere approvato un piano di lottizzazione e prima della stipula della relativa convenzione urbanistica, può rivedere le proprie determinazioni pianificatorie sulla medesima area (e quindi, conseguentemente, decidere di non stipulare più la convenzione medesima)»* e ciò in quanto *«solo dopo la stipula della convenzione urbanistica si perfeziona lo strumento urbanistico attuativo e, correlativamente, l'area interessata riceve una disciplina urbanistica che consente di procedere all'edificazione ...»*, perché *«... la stipula della convenzione e la successiva trascrizione a cura del privato sono condizioni di efficacia della delibera di approvazione della lottizzazione»*.

Per tali ragioni, conclude il Consiglio di Stato, *«il piano di lottizzazione convenzionata acquista efficacia non per effetto dell'approvazione del relativo progetto da parte del Consiglio comunale, ma con le successive stipulazioni e trascrizioni della convenzione»*.

Consiglio di Stato, Sez. V, 18 ottobre 2024, n. 8352 – gare di appalto: il *dies a quo* per l'impugnazione degli atti di gara coincide con quello in cui l'interessato acquisisce, o è messo in grado di acquisire, piena conoscenza degli atti che lo ledono.

Il Consiglio di Stato, nella pronuncia in commento, richiama la normativa sull'accesso agli atti di gara contenuta nel nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 36/23), il quale prevede la messa a disposizione immediata di tutta la documentazione di gara, per affermare che *«(i)n base alla disciplina, il dies a quo del termine decadenziale stabilito per l'impugnazione degli atti di gara, coincide, dunque, con quello in cui l'interessato acquisisce, o è messo in grado di acquisire, piena conoscenza degli atti che lo ledono»* cosicché solo in caso di mancata ostensione, da parte della Stazione Appaltante, dei documenti di gara vi è una dilazione del termine dell'impugnazione.

La normativa, precisa il Giudice di appello, persegue *«l'obiettivo di evitare i c.d. ricorsi "al buio" e si pone in linea con l'orientamento espresso dal giudice euro unitario secondo cui "la direttiva 89/665, e in particolare i suoi articoli 1 e 2 quater, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che i ricorsi avverso i provvedimenti delle amministrazioni aggiudicatrici recanti ammissione o esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici debbano essere proposti, a pena di decadenza, entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla loro comunicazione agli interessati, a condizione che i provvedimenti in tal modo comunicati siano accompagnati da una relazione dei motivi pertinenti tale da garantire che detti interessati siano venuti o potessero venire a conoscenza della violazione del diritto dell'Unione dagli stessi lamentata (cfr. Corte di giustizia UE, Sez. IV, ord. 14 febbraio 2019, in C- 54/18; Cons. Stato, Sez. V, 6 dicembre 2022, n. 10696)»*.